

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dai soppressi Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e dai centri di orientamento scolastico e professionale

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dai soppressi Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e dai centri di orientamento scolastico e professionale".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Il personale di ruolo dei soppressi Consorzi provinciali per la istruzione tecnica e dei Centri di orientamento scolastico e professionale trasferito nei ruoli regionali ai sensi e per gli effetti del I comma dell'art. 11 della legge regionale n. 53 dell'11.10.1978 è in quadrato nel ruolo unico del personale regionale con decorrenza giuridica ed economica dall'1.1.1978.

Il livello retributivo e funzionale di inquadramento del personale di cui al precedente comma è determinato in base alla allegata Tabella A) di equiparazione dei livelli di provenienza con i livelli funzionali del ruolo unico regionale.

Art. 2

Al personale di cui al precedente articolo sono applicate le norme contenute nei Titolo VI, VII, VIII, IX e X della legge regionale n.18 del 25.3.1974.

Qualora, dopo la ricostruzione della carriera effettuata ai sensi dell'art. 92 della su richiamata legge, il trattamento economico in godimento risulti superiore a quello spettante in base all'inquadramento nel ruolo regionale, la differenza viene mantenuta come assegno "ad personam", pensionabile, riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio.

Art. 3

Per effetto dell'inquadramento del personale di cui alla presente legge la dotazione organica del ruolo regionale, fissata nella tabella A) della legge regionale n. 18 del 25.3.1974, viene modificata ed aumentata di n. 28 unità distinte per livelli funzionali di seguito indicati:

VI livello	n. 9 unità
V livello	n.13 unità
IV livello	n. 3 unità
III livello	n. 1 unità
II livello	n. 2 unità
Totale	n.28 unità

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

Art. 4

Ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza il personale inquadrato è iscritto rispettivamente alla C.P.D.E.L., I.N.A.D.E.L. ed E.N.P.D.E.P. dalla data di decorrenza dell'inquadramento.

Ai dipendenti trasferiti nel ruolo regionale per effetto degli articoli 39 e 437 del D.P.R. n. 616/77 ed ai sensi del I comma dell'articolo 11 della legge regionale n. 53 del 1978, ai fini del ricongiungimento dei servizi precedentemente prestati, si applicano le disposizioni previste dalla legge 7.2.1979, n. 29.

Ai fini dell'indennità premio fine servizio si applicano le disposizioni previste dalla legge 8.3.1968, n. 152 per il servizio prestato presso la Regione Puglia e per quello eventualmente riscattabile ai sensi di legge.

Per il servizio precedentemente prestato presso l'Ente di provenienza le somme eventualmente accantonate e versate dall'Ente soppresso è data facoltà ai dipendenti di chiedere la restituzione delle somme di cui trattasi per i servizi resi presso l'Ente di provenienza medesimo, a titolo di indennità di anzianità o di licenziamento o comunque denominata e versate all'Amministrazione regionale.

Art. 5

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con lo stanziamento iscritto al capitolo di spesa n. 00302 "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali L.R. n. 18/74 ed oneri rivenienti dalla applicazione dell'articolo 4 della L.R. n. 23/1974" per l'anno 1980.

TABELLA A

Equiparazione dei livelli di provenienza con i livelli regionali.

*Conte*  
*M*

Livello retributivo e funzionale del ruolo di provenienza	Livello retributivo e funzionale del ruolo regionale
VI livello	VI livello
V livello	V livello
IV livello	IV livello
III livello	III livello
II livello	II livello

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Galatone)

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 22 aprile  
1980 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza-Galatone)

